



CAMERA DI COMMERCIO  
AREZZO-SIENA

Oggetto: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 40  
COMMA 5 D.L 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020 – SOCIETA' IN  
SCIoglimento RELATIVE ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DI SIENA

## **IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

**DR. MARIO DEL SECCO**

- Visto l'art. 4, comma 2 del Decreto legislativo 30/3/2001, n. 165;
- Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 14/2022, adottata nella seduta del 04.02.2022, con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali dell'Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali;
- Vista la delibera della Giunta Camerale n. 3 del 09.02.2022 con la quale è stato nominato Conservatore del Registro Imprese di Arezzo Siena il Dr. Mario Del Secco, con decorrenza 01.03.2022;
- visto gli art. 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;
- vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e, in particolare, l'art. 8 che disciplina il Registro delle Imprese e il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- vista la legge 24 novembre 2000 n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- visto l'art. 40 comma 2 del D.L. n. 76 del 2020, che ha disposto "per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività o l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata";
- richiamata le propria determinazione n. 50 del 18 maggio 2022;
- richiamata la propria deliberazione n. 71 del 13/07/2022 di avvio del procedimento di scioglimento senza liquidazione per le società che si trovano nella situazione di cui all'art. 40



comma 2 lettera a) D.L. 76/2020;

- considerando che ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 40 D.L. 76/2020, il procedimento è stato avviato con la comunicazione dell'iscrizione, tramite pubblicazione all'albo camerale, agli amministratori delle società interessate, della determina adottata dal Conservatore del Registro imprese ai sensi del comma 3;
- verificato che, a seguito dell'avvio del procedimento, è stato assegnato un termine di 60 giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività o per presentare le domande degli atti non iscritti o depositati ai sensi di legge;
- verificato che le società, di cui all'allegato elenco, decorso il termine di cui al comma 4, non hanno presentato formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e non hanno domande degli atti non iscritti o depositati ai sensi di legge;
- verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita Iva della società o, nel caso di partita IVA in essere, la mancanza di denunce tributarie negli ultimi 5 anni, nonché la mancata proprietà di beni immobili o l'intestazione di partecipazioni in altre imprese iscritte e non cessate dal Registro Imprese;
- preso atto della proposta del responsabile di procedimento Dr.ssa Elena Monnecchi;

#### **DETERMINA**

- di cancellare d'ufficio dal Registro delle Imprese le società risultanti all'elenco allegato al presente provvedimento, ai sensi del comma 5 dell'art. 40 del D.L. 76/2020;
- la notifica del presente provvedimento tramite pubblicazione, per 15 giorni, all'albo camerale informatico;
- che la predetta pubblicazione abbia valore di notifica agli interessati dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90, in quanto trattasi di imprese che non hanno provveduto all'iscrizione del proprio domicilio digitale nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 37 del D.L. "semplificazioni".



Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Arezzo entro il termine di 15 giorni dal termine del periodo di pubblicazione all'albo camerale informatico.

Il Responsabile del Procedimento

D.ssa Elena Monnecchi

Il Conservatore

Dr. Mario Del Secco

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)

ALLEGATO IMPRESE DA CANCELLARE LETT. a)

REA	CF	DENOMINAZIONE
60331	00111180527	SINTESI SPA
88951	01280070218	SUDTIROLER BROT - S.P.A./A.G.
81954	07726110153	COGEVI S.P.A.